

## **Sentenza n. 186 depositata il 18 luglio 2019**

**Materia:** Sanità, istruzione, livelli essenziali

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Supposta violazione **dell'art. 117, comma secondo, lettere n) e q) e 3 della Costituzione**

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** **Artt. 1, commi 3 e 4, e 2** della legge Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8 (Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età)

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni della legge n. 8 del 2018 della Regione Molise, avente per oggetto gli adempimenti degli obblighi di vaccinazione per l'iscrizione e l'accesso dei minori: a) ai nidi d'infanzia; b) ai servizi integrativi per la prima infanzia; c) alla scuola dell'infanzia.

Le disposizioni regionali impugnate:

- sanciscono il divieto di iscrizione alle strutture educative per i minori che non risultano in regola con obblighi vaccinali (**art. 1, comma 3**);
- prevedono l'attuazione con atto di Giunta regionale delle modalità attuative della medesima legge regionale (**art. 1, comma 4**);
- dettano, infine, in sede di prima applicazione, per i minori non in regola con gli obblighi previsti dalla legge, che *“è sufficiente aver avviato il percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali entro tre mesi dall'entrata in vigore”* della legge (**art. 2**).

Ritenendo che la normativa afferisca ad una pluralità di materie, il ricorrente ha eccepito che, ai sensi dell'art.117, secondo comma, Cost., è riservato esclusivamente allo Stato dettare norme sull'istruzione (lettera n) e sulla profilassi internazionale (lettera q) e che, ai sensi dell'art.117, terzo comma, in materia di tutela della salute, è riservata alla legislazione statale la determinazione dei principi fondamentali e alla legislazione regionale, le disposizioni di dettaglio. Pertanto, la prima censura del ricorrente è che la Regione Molise non poteva legittimamente legiferare in materia, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni.

Il Presidente del Consiglio ha eccepito, inoltre, il contrasto delle disposizioni regionali con la disciplina, dettata dallo Stato legittimamente nell'ambito della sua competenza, con il decreto-legge 7 giugno 2017, n.73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2017, n.119.

Viene evidenziato, nello specifico, che la disposizione regionale, che nega l'iscrizione alle strutture educative ai minori non in regola con gli obblighi vaccinali (art.1, comma 3, della l.r. n. 8 del 2018, Regione Molise), sia maggiormente rigorosa della disposizione statale che prevede il semplice divieto di frequenza (artt 3, comma 3, e 3-bis, comma 5, del d.l. n. 73 del 2017), in quanto la disposizione

statale consente la possibilità di regolarizzare più facilmente e brevemente l'irregolarità in cui versa il minore.

Per altro verso viene lamentato dal ricorrente che la disciplina regionale si mostra, invece, più permissiva nel prevedere – in sede di prima applicazione – che sia sufficiente ai fini dell'accesso dei minori alle suddette strutture, “*aver avviato il percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali*” (art. 2 della l.r. n. 8 del 2018). L'avvocatura dello Stato ritiene tale adempimento generico e indefinito, soprattutto se viene paragonato ai precisi adempimenti documentali o dichiarativi prescritti dalla norma statale (art. 3, comma 1, del d.l. n.73 del 2017).

Viene, infine, censurata nel ricorso la violazione che l'intervento legislativo regionale reca all'art. 3, Cost., per non aver osservato il legislatore regionale il canone generale del principio di uguaglianza.

Ritenendo fondate le questioni sollevate dal ricorrente, e conseguentemente dichiarando illegittime le norme regionali impugnate, la Corte ha riaffermato (sentenza n.5 del 2018) che “*la normativa in materia di obblighi vaccinali interseca una pluralità di materie, con prevalenza dei profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato... che in particolare, le disposizioni della legislazione statale che riguardano l'adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell'iscrizione e dell'accesso ai servizi scolastici, che sole rilevano nel presente giudizio, si configurano come norme generali sull'istruzione di competenza esclusiva del legislatore statale (art.117, secondo comma, lett.n), Cost., in quanto esse mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione*”.

Con frequente richiamo alla sentenza n. 5 del 2018, la Corte ha anche evidenziato in materia un ulteriore vincolo del legislatore regionale, dichiarando che “*le Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita, si pongono in rapporto di coesistenzialità e necessaria integrazione con i principi di settore*”.